

**Direttive**  
**concernenti l'ammontare della retta uniforme mensile**  
**dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento**  
 (del 15 dicembre 2009)

**Il Dipartimento della sanità e della socialità,**

richiamati:

- gli art. 29 cpv. 1, 31 lett. a) e d) della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie);
- gli art. 1 cpv. 2 lett. e), 5, 70, 86, 89 lett. a), 94, 95, 96 del Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 (del 20 dicembre 2005),

stabilisce quanto segue:

1. La retta uniforme mensile per l'affidamento di un minorenne ad un centro educativo riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per l'internato e fr. 300.– per l'esternato.
2. L'ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori del minorenne è stabilito in:

Condizioni di reddito familiare	Ammontare del contributo mensile	
	Internato	Esternato
Famiglia senza prestazioni LAPS <sup>1</sup>	Da fr. 220.– a fr. 480.–	Da fr. 110.– a fr. 300.–
Famiglia con prestazioni LAPS, <sup>2</sup> senza prestazioni di assistenza	fr. 400.–	fr. 300.–
Famiglia con prestazioni LAPS <sup>3</sup> di cui prestazioni di assistenza	fr. 220.–	fr. 110.–

3. A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%.
4. Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del:
  - 30% a partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza;
  - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.
5. Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute e all'igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni ed altre spese ordinarie e straordinarie non indispensabili.
6. Le presenti direttive sono pubblicate nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

Pubblicato nel BU **2009**, 560.

<sup>1</sup> Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000.

<sup>2</sup> Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000.

<sup>3</sup> Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000.